

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI / REVISORE UNICO COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)

Verbale n. 29 del 9 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Parere sulla proposta riguardante modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Nuova IMU) di cui alla deliberazione C.C. n. 59 del 28/07/2020.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Montevarchi, riunitosi per via telematica, nelle persone del Presidente Pietro Turicchi e dei membri ordinari Claudio Antonelli e Fabrizio Mascarucci, avendo ricevuto in data 5 dicembre 2024 la proposta di modifica del regolamento IMU,

Visto lo statuto vigente del Comune;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 89 del 27/11/2024, concernente la modifica del regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU);

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) ed istituiscono l'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783;

Visto l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria.

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Considerato:

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni*

sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*”.

Rilevato che

- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla deliberazione C.C. n. 59 del 28.07.2020 sia alle intervenute novità normative sia ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e applicativa;

Rilevato altresì:

- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria (Nuova IMU) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- che la competente Commissione Consiliare **ha** espresso parere in merito;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000, nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**;
- nel rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- che è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- che, in **materia di contenzioso**, il predetto Regolamento dispone che si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni;

parere favorevole in ordine alla proposta di cui all'oggetto e relativa alle modifiche al regolamento per l'applicazione dell'IMU di cui alla deliberazione C.C. n. 59 del 28/07/2020 e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Barga, 9 dicembre 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI
(firmato digitalmente)

Dott. Pietro Turicchi (Presidente)

Dott. Claudio Antonelli (Componente)

Rag. Fabrizio Mascarucci (Componente)